



# Comune di Villaverla



Provincia di Vicenza

**Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)**

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355531 Fax.0445/355539

Indirizzo Internet: [www.comune.villaverla.vi.it](http://www.comune.villaverla.vi.it) e-mail: [info@comune.villaverla.vi.it](mailto:info@comune.villaverla.vi.it)

pec: [villaverla.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:villaverla.vi@cert.ip-veneto.net)

Settore Finanziario

Allegato F)

## **CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VILLAVERLA PER IL PERIODO 01.05.2017 – 30.04.2019**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il Comune di Villaverla intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a un broker assicurativo regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.) ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Il servizio ha indicativamente per oggetto:

- a.** individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi in capo al Comune di Villaverla, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b.** eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del Comune di Villaverla in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c.** monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d.** collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- e.** collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- f.** gestione per conto del Comune di Villaverla di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- g.** assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando il Comune di Villaverla venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente Capitolato;
- h.** riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune di Villaverla la continuità della copertura assicurativa;
- i.** segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- l.** redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

### **ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO**

La durata dell'appalto è pari ad anni due: decorre dal 01.05.2017 e scade il 30.04.2019.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'ente, si impegna ad

assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui l'impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare o a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

### **ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

### **ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

### **ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

L'Amministrazione comunale provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

### **ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

Il broker si impegna a :

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse di questo Comune;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di questo Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di questo comune, con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

### **ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA**

Prima della stipulazione del presente contratto, il broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D.Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.500.000,00.

#### **ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Il broker aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La riduzione dell'importo della fideiussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 93 del citato decreto legislativo.

La cauzione dovrà essere “a prima richiesta”, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'amministrazione, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'amministrazione appaltante; il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di questo comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purchè derivanti da comportamento o da negligenza riscontrati durante la vigenza dello stesso.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il broker risultasse gravemente inadempiente nella presentazione del servizio, sarà facoltà di questo comune di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

#### **ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003, N. 196 e s.m.i., tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare.

Il conferimento dei dati richiesti è un onere, a pena l'esclusione dalla gara.

La ditta concessionaria gode dei diritti di cui all'articolo 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente Concedente.

### **ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il broker aggiudicatario è titolare del seguente conto corrente bancario: Banca.....- IBAN.....- Intestatario del conto:.....- dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

- .....
- .....
- .....

Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

### **ART. 14 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Vicenza.

### **ART. 15 - NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme vigenti in materia e quanto disposto dal Codice Civile.

### **ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO, REGISTO E DIVERSE**

Tutte le spese relative alla stipula del contratto, inerenti e conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa, saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, così come tutti gli altri oneri, imposte e tasse che graveranno sui prodotti forniti.

### **ART. 17 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

La ditta concessionaria è tenuta ad adempiere agli obblighi contenuti nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato a Venezia in data 09/02/2012, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell’Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell’Associazione Regionale Comuni del Veneto, e di seguito riportati:

- obbligo del concessionario all’inizio del servizio di comunicare all’ente concedente l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nell’esecuzione del servizio a titolo di subconcessionari e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili”, di cui all’Allegato 1, lettera A) del “Protocollo di legalità” nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- la ditta concessionaria si impegna ad inserire clausole risolutive espresse anche nelle subconcessioni, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità sopra richiamato;
- invito ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all’INPS (matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili e ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici.

Nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggiore danno.

L’Ente concedente si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche”, di cui all’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a riferire tempestivamente al Comune concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subconcessionarie e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’espletamento del servizio. Gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

E’ vietato alle imprese aggiudicatrici di affidare in subconcessione o sub affidare il servizio a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa concessionaria porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.

Il broker dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione i contenuti del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 nonché i contenuti del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Villaverla con DGC n. 118 del 24.12.2013 pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a farli rispettare al proprio personale ed ai propri eventuali subfornitori;

La violazione dei principi e delle regole contenuti nei codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte dell’appaltatore, suoi dipendenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dall’appaltatore medesimo con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

#### **ART. 18 - INCOMPATIBILITA'**

Il broker dichiara di non incorrere in tema di personale dipendente nella situazione di cui al D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16-ter recante "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

#### **ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Per le norme comportamentali, si fa riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti in quanto applicabile anche ai collaboratori dell’Ente.